



CITTÀ DI ISPICA
(Libero Consorzio Comunale Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 23.02.2021, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00)

N. 10 DELL'11 .06.2021

OGGETTO: Richiesta manifestazione di interesse all'adesione alla procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso.

L'anno duemilaventuno, il giorno 11, del mese di giugno alle ore 16,30 e segg., presso la sede del Comune di Ispica (RG), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23.02.2021, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei componenti nominati:

| COMPONENTI LA COMMISSIONE | CARICA | P. | A. |
|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1. Giusto Dr. Isabella | Presidente | X | |
| 2. Pitrola Dr. Fortunato | Componente | X | |
| 3. Storaci Alessandro | Componente | X | |

e con la partecipazione dell'Istruttore Amministrativo sig.ra Antonina Raucea, nella qualità di segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/12/2020, esecutiva, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Ispica;
- con D.P.R. in data 23 febbraio 2021 è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione

dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

- con deliberazione n. 1 del 04/03/2021, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune di Ispica;
- ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la CSL provvede all'accertamento della massa passiva, mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione;
- a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, compete all'Organo della Liquidazione la gestione dell'indebitamento pregresso derivante dai residui passivi e dai debiti fuori bilancio, maturati a tutto il 31/12/2019 e riconoscibili in quanto corrispondenti ai fini istituzionali dell'Ente;
- dalla data di dichiarazione di dissesto (23/12/2020) i debiti non producono più interessi e non possono essere più intraprese o proseguite azioni esecutive;

ATTESO CHE

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, tramite:
 - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
 - il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
 - i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
 - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
 - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
 - gli interventi finanziari regionali;
- è facoltà dell'ente fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo,

che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

VALUTATO

in tal senso, l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base a numero 64 istanze creditorie pervenute, attualmente quantificato in € 22.668.871,12; le risultanze emerse dalle relazioni a supporto del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale rese a suo tempo dal Responsabile dell'area servizi finanziari e dal collegio dei Revisori da cui emerge una quantificazione della massa debitoria potenziale dell'Ente alla data del dissesto pari a Euro 22.522.455,87;

DATO ATTO CHE:

- in data 4 giugno u.s. é scaduto il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d' ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;
- è tuttora in corso la definizione dei contenziosi pendenti dell'Ente;

RITENUTO:

Ai fini di un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento di dover proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00, affinché esso possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso di adesione, s'impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l' Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;

ATTESO CHE

è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra, solleva l'ente dall' onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

RILEVATO CHE, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n.14 del 2009, ha evidenziato che "*... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex*

art. 258 TUEL..... È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltretutto, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.”;

Visti:

- il Decreto Legislativo del 18 agosto.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Articolo. 36, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime,

DELIBERA

1. **DI RICHIEDERE**, alla Giunta Comunale, se intenda aderire alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata.
2. **DI ASSUMERE**, in caso di adesione, espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione le risorse finanziarie necessarie.
3. **DI RISERVARSI** di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d' ufficio, tuttora in corso.
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex Articolo 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e di disporre che la stessa sia pubblicata a cura dell'Ufficio Segreteria Generale del Comune e trasmessa a cura dello stesso Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente a:

Prefetto di Ragusa;

Sindaco;

Presidente del Consiglio Comunale e consiglieri tutti;

Giunta Comunale;

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Ispica;

Tesoriere del Comune di Ispica;

Ufficio stampa del Comune di Ispica.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:


- a) all'albo pretorio;
- b) sul sito internet del Comune;
- c) sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


Giusto


Pitrola


Storaci

H. Segretario Verbalizzante

Sig. Antonina Raucea